COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 757

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo (2317) . 757

PRESIDENTE . 757, 759, 760, 761, 762, 763 764, 766, 767, 768, 770, 771, 773, 775, 776

AMATUCCI 760, 761, 762

ASSENNATO 759, 760, 761

BOVA, *Relatore* 759, 760, 761, 762, 763, 764 765, 766, 767, 768, 770, 771, 773, 775

BREGANZE . . 758, 759, 760, 761, 762, 763 764, 765, 767, 768, 769, 770, 775

GUIDI 767

MARTUSCELLI 765, 770

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 759, 760, 761, 762, 763 764, 766, 767, 770, 773, 775

PENNACCHINI 762, 765

ROMEO 761, 775

SFORZA 767

VALIANTE 763, 766

ZOBOLI 770

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 10 dicembre 1965*) (2056-*ter*) 781

PRESIDENTE 781, 783, 784, 785

PAG.

BREGANZE, *Relatore*. 781

MARTUSCELLI 784

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 784

PELLEGRINO 783

ROMEO 784

Votazione segreta:

PRESIDENTE 785

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Reggiani è in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo della professione di geologo (2317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo ».

Nella scorsa seduta approvammo i primi tredici articoli di questo disegno di legge.

Prima di procedere nel nostro lavoro è mio dovere richiamare all'attenzione della Commissione le circostanze che nel resoconto stenografico della nostra ultima seduta del 19 gennaio, testé congedato dalla tipografia, ci sono due omissioni.

La prima, nella seconda colonna a pagina 737, si riferisce all'articolo 3 che è stato stampato senza il terzo comma.

Desidero che resti agli atti, che il testo integrale dell'articolo 3, da noi approvato, è il seguente:

ART. 3.

(*Elenco degli elettori – Seggio elettorale*).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco deve contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

La seconda omissione, si trova nella seconda colonna di pagina 754 ove l'ultimo comma dell'articolo 12 è stato stampato senza l'inciso « degli elettori per la rinnovazione ».

Il testo completo dell'ultimo comma da noi approvato è il seguente:

« Il Commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili ».

Se non vi sono osservazioni ritengo che queste mie puntualizzazioni possano valere come *errata corrige* del resoconto stenografico della seduta precedente.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo, quindi, all'articolo 14. Desidero far presente ai colleghi che, avendo il deputato Breganze presentato numerosi emendamenti, sia a questo come agli altri articoli, sarà necessario, contenere i vari interventi, in modo da arrivare, questa mattina stessa alla approvazione del disegno di legge.

Passiamo, ora, all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b*) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento che ha facoltà di illustrare:

« *Al primo comma sopprimere le parole*: « si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque ».

BREGANZE. A me sembra che la dizione dell'articolo, qualora fosse accolta la mia proposta di soppressione, risulterebbe più conforme a quella usata nella regolamentazione di altre categorie professionali. Inoltre, ove si verificasse, il caso di un geologo « colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione » (per citare le parole che propongo di sopprimere) potrebbe essere risolto secondo le norme del codice penale mentre, soltanto nel caso di comportamento « non conforme alla dignità o al decoro professiona-

le » andrebbero applicate le sanzioni disciplinari da parte del Consiglio nazionale dell'ordine.

Questa, in poche parole, è la *ratio*, per altro di estrema evidenza, del mio emendamento.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento del collega Breganze.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'inciso: « si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che, comunque » di cui al primo comma dell'articolo 14.

(*Non è approvato*).

Essendo stato accolto l'emendamento proposto dal deputato Breganze il testo del primo comma dell'articolo 14 risulta così formulato:

« All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora agli altri commi, ai quali, sin'ora, non sono stati presentati emendamenti.

BREGANZE. Desidererei un chiarimento a proposito dell'ultimo comma di questo articolo 14, chiarimento che, forse, è nella natura stessa delle cose ma, trattandosi della regolamentazione di una categoria professionale, ritengo utile farlo risultare dai nostri atti.

All'ultimo comma è prevista la radiazione di diritto dall'albo a seguito di condanna penale. Ora, chiedo: *quid juris* nel caso in cui, alla sentenza che ha provocato la radiazione, segua nel tempo la riabilitazione? È ammessa, negli intendimenti del Governo, la reiscrizione (o meglio, la richiesta di reiscrizione) all'albo oppure la radiazione opera *per saecula saeculorum*?

Probabilmente questo mio dubbio è già risolto dalle norme generali del nostro diritto, però desidererei un esplicito chiarimento o una riserva di riesame di questo argomento, affinché non resti per sempre chiusa una porta che, in certi, casi potrebbe essere giusto riaprire.

ASSENNATO. Vorrei sapere se l'articolo 14, nella sua attuale formulazione, reciti in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni che regolano le altre categorie professionali.

Sarebbe opportuno, per quanto possibile, dare una regolamentazione omogenea a tutte le varie professioni, altrimenti correremmo il rischio di venir accusati dall'opinione pubblica, e dai tecnici in particolare, di essere dei pessimi legislatori.

BOVA, *Relatore*. Questo articolo 14, sostanzialmente, è simile ad analoga norma prevista per l'ordine dei giornalisti.

ASSENNATO. Il relatore mi dice che questa norma è simile a quella prevista per l'ordine dei giornalisti, ma non lo è certo in relazione alle vigenti disposizioni dell'ordine forense. Inoltre, credo che per motivi di colleganza professionale dovremmo, nel regolare l'ordine dei geologi attenerci il più possibile alle norme che vigono per gli ingegneri.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che la Commissione ha già affrontato e superato. Il problema sollevato dal deputato Assennato ha, senza dubbio, la sua importanza, ma, vorrei far osservare, per l'ordine forense, il lavoro fu molto più approfondito, data la necessità di fissare una regolamentazione del tutto particolare.

Il disegno di legge che stiamo discutendo non è il provvedimento con cui viene creato l'ordine dei geologi ma, semplicemente, un complesso di norme integrative – non va dimenticato – di una legge già vigente, quella del 3 febbraio 1963, n. 112. È proprio con questa legge che venne creato l'ordine dei geologi ma, per consentirne il funzionamento, è stato necessario dettare una ulteriore serie di norme che ben possono definirsi di attuazione: da ciò la ragione del disegno di legge in esame. In questa sede, quindi, non possiamo che limitarci ad un perfezionamento tecnico dei singoli articoli, oppure dobbiamo rigettare il disegno di legge nel suo complesso. Nella scorsa seduta, se non vado errato, il deputato Amatucci osservò che l'ordinamento più simile a quello di cui ci stiamo occupando è quello in atto per i giornalisti, anche se presenta delle notevoli diversità.

Comunque, vorrei far presente ai colleghi che non mi è stato presentato, a questo proposito, alcun emendamento specifico. D'altra parte ricordo a tutti che siamo in sede di esame degli articoli e non è opportuno inoltrarci in discussioni che abbiano per oggetto principî generali.

Vorrei pregare il rappresentante del Governo di chiarire il dubbio espresso dal collega Breganze a proposito della possibilità o meno per il geologo radiato, a seguito di sentenza penale, di essere riammesso nell'ordine una volta ottenuta la riabilitazione.

MISASI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Ritengo non possano sussistere dubbi sul fatto che, in questo campo, abbiano pieno vigore le norme generali.

BOVA, *Relatore*. È un diritto del singolo ad essere riamesso nell'ordine?

ASSENNATO. Non è un diritto, ma una facoltà che spetta all'ordine!

AMATUCCI. È stabilito espressamente...

ASSENNATO. Per l'ordine forense la reiscrizione all'albo dell'avvocato già condannato e riabilitato non opera *ipso jure*, ma la domanda dell'interessato viene vagliata dal Consiglio dell'ordine che, nella sua discrezionalità, decide. Cioè siamo di fronte ad una facoltà!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che la riabilitazione non produce affatto, come conseguenza automatica, la reiscrizione. Difatti, la riabilitazione elimina solo gli effetti penali direttamente collegati alla sentenza di condanna mentre, di solito, la facoltà di accordare o meno le reiscrizione negli albi è lasciata ai consigli dell'ordine.

Questo è il meccanismo normalmente usato, ma ciò non significa che la Commissione non possa decidere di adottarne uno diverso per l'ordine dei geologi.

Se non si dice niente valgono i principî generali...

ASSENNATO. Se non si dice niente, vale l'ultimo comma dell'articolo 14 ove si stabilisce che « la radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo ».

Quindi, fermo restando il presente testo, non si concede possibilità alcuna di riammissione all'Ordine.

BREGANZE. Ha ragione.

PRESIDENTE. Faccio notare alla Commissione che l'articolo 47 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2527, che regola le professioni di ingegnere e architetto stabilisce che colui il quale sia stato cancellato dall'albo in seguito a giudizio disciplinare, può essere di nuovo iscritto, a sua domanda, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale e, negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Onorevoli colleghi, faccio presente l'opportunità di sospendere momentaneamente la discussione sull'ultimo comma dell'articolo 14, in attesa che il deputato Assennato formuli l'emendamento che pare voglia proporre.

Passiamo, quindi, all'articolo 15.

Ne do lettura:

ART. 15.

Procedimento disciplinare.

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, documenti e memorie difensive e a comparire entro lo stesso termine, innanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

BOVA, *Relatore*. Propongo un emendamento al secondo comma tendente a sostituire le parole « entro lo stesso termine » con le parole « entro 10 giorni dalla scadenza di detto termine ».

A mio avviso, infatti, è opportuno concedere all'incolpato oltre i dieci giorni per presentare documenti o memorie difensive, anche un eguale lasso di tempo per comparire innanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue discolpe.

Inoltre, con tale modifica, si viene a limitare nel tempo la possibilità di tenere in sospeso la sanzione disciplinare. Infatti, ponendo questo termine di dieci giorni, stabiliamo un termine perentorio entro il quale il Consiglio è obbligato a chiudere il procedimento disciplinare, evitando, come spesso accade, che questo si trascini per mesi e mesi.

ASSENNATO. Per motivi di sistematica devo avanzare qualche perplessità sulla collocazione dell'articolo 15. A mio giudizio appare illogico aver fatto seguire l'articolo sul « procedimento disciplinare » a quello relativo alle « sanzioni disciplinari ».

La norma riguardante gli ingegneri stabilisce che il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere di ufficio o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del pubblico ministero gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commessi nell'esercizio della loro professione. Da questa attribuzione data al Consiglio derivano i procedimenti disciplinari e le sanzioni. Ora, in questo disegno di legge, non si trova una disposizione analoga: si dà per scontata questa facoltà senza che vi sia una espressa norma legislativa che, invece, attribuisca tale facoltà o potere.

Fatte queste doverose precisazioni, propongo di anteporre l'articolo 15 all'articolo 14. Inoltre, inserirei all'inizio dell'articolo 15 una disposizione analoga a quella stabilita dall'articolo 4 della legge sugli ingegneri.

BREGANZE. Vorrei precisare alcune cose. Questo provvedimento, come il nostro Presidente ha ricordato, è una integrazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112 che, alla lettera *d*) dell'articolo 9, attribuisce al Consiglio nazionale dei geologi la facoltà di adottare « provvedimenti disciplinari ». Si potrà dire che si tratta di una dizione generica e non analitica ma resta certo che il punto di partenza è già sancito in quella norma.

Per quanto concerne la proposta avanzata dal deputato Assennato di anteporre l'articolo 15 all'articolo 14, sono di contrario avviso, dal momento che giudico più rituale fissare prima le pene e poi il procedimento. Infatti, prima viene il codice penale e poi il codice di procedura penale.

BOVA, *Relatore*. Concordo con il deputato Breganze.

PRESIDENTE. Il deputato Assennato ritiene che sarebbe meglio esprimere nell'articolo 14 i concetti contenuti nell'articolo 15.

ASSENNATO. La precisazione fatta dal nostro Presidente è esatta. Ritengo, infatti, che tutti questi concetti dovrebbero essere spostati, dato che non c'è una norma che specificatamente attribuisca al Consiglio nazionale queste facoltà.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'opinione espressa dal deputato Breganze. Desidero ricordare, ancora una volta, agli onorevoli deputati, che il provvedimento al nostro esame è solo una integrazione della precedente legge 3 febbraio 1963, n. 112, che tutela il titolo e la professione di geologo. È proprio questa legge che contiene in sé tutti i principî cui ha accennato il deputato Assennato, fra cui, il più importante, è il potere del Consiglio nazionale di adottare provvedimenti disciplinari. La legge del 1963 al momento della sua applicazione è risultata incompleta, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari da adottare, per cui si è resa necessaria la presentazione di questo disegno di legge che è soltanto integrativo.

PRESIDENTE. Alla lettera *d*) dell'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, articolo che definisce le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'ordine, è precisato che il Consiglio nazionale « adotta i provvedimenti disciplinari ». La norma base è quindi stabilita nella legge del 1963. Questa mia precisazione dovrebbe risolvere le preoccupazioni avanzate dal deputato Assennato.

ASSENNATO. Dato che questa legge è integrativa della precedente, ritengo necessario specificare una simile dipendenza in maniera chiara, facendone esplicito richiamo.

ROMEO. C'è già nel titolo della legge !

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che il concetto espresso dal deputato Assennato è chiaramente espresso dal titolo del disegno di legge in esame, che specifica come si tratti di « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo ».

AMATUCCI. Non sarebbe inopportuno procedere ad un coordinamento della legge n. 112 con questo testo dato che il disegno di legge che stiamo esaminando è, semplicemente, integrativo della legge 3 febbraio 1963. Sarebbe bene fare un testo unico armonizzando le norme dei due provvedimenti. Per « integrazione » si intende l'inserimento di una norma in un'altra e non semplicemente un'aggiunta esterna. Oggi possiamo senz'altro procedere all'approvazione di questo provvedimento integrativo, ma sarà più che opportuno procedere, subito dopo, a questo coordinamento che, personalmente, ritengo necessario per avere una esatta visione della materia.

ROMEO. Ma, allora, il provvedimento in esame sarebbe modificativo e non integrativo...

BREGANZE. Personalmente sono sempre favorevole alla migliore sistematica delle norme; in questo caso, tuttavia, devo ricordare che abbiamo già approvato 13 articoli e non possiamo, quindi, prevedere una riserva di coordinamento solamente per gli articoli che

seguono. Si potrebbe, al caso, aggiungere alla fine del disegno di legge un articolo che autorizzi il Governo ad emanare un testo coordinato delle norme contenute nei due testi. Del resto, ci sono già alcuni ordini professionali regolati da più disposizioni e, primo fra tutti, l'ordine forense, che si basa non solo sul regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ma anche sul regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che contiene norme integrative e di attuazione della precedente legge. E ricordo che nessun inconveniente si è verificato per questo fatto.

Desidero, inoltre, far rilevare che lo stesso titolo del disegno di legge, come già rilevato, precisa chiaramente che si tratta di norme che integrano la precedente legge del 1963, per cui è logico presumere che l'interprete nella ricerca di una disposizione terrà presenti ambedue i testi.

PRESIDENTE. Tanto più che quella in discussione è una legge integrativa e non modificativa della precedente.

BOVA, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema del termine di comparizione dell'incolpato innanzi al Consiglio, propongo il seguente emendamento: *Al secondo comma dell'articolo 15 sostituire le parole*: « documenti e memorie difensive e a comparire entro lo stesso termine innanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue discolpe » *con le altre*: « documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito, entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo, sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bova.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato: « Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve esser invitato a comparire innanzi al consiglio, per essere sentito, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 15: « La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ».

BREGANZE. Mi sembra più opportuno richiamare le norme generali del codice di procedura civile in materia di notificazioni in quanto già prevedono la notifica in caso di irreperibilità, e non c'è pericolo di incorrere in qualche equivoco. Unica variante alle norme del codice di procedura civile che, a mio avviso, può essere consentita è quella di stabilire che l'affissione delle deliberazioni sia fatta anche nella sede del Consiglio nazionale.

Di questo emendamento non ne faccio una questione di principio ma se può essere comodo per definire in modo sintetico il concetto, lo caldeggio; diversamente, se dovesse nuocere, lo ritiro.

BOVA, *Relatore*. Accetto sostanzialmente l'emendamento del deputato Breganze, ma lo preciserei meglio e userei la seguente formula: « In caso di irreperibilità le comunicazioni vengono notificate tramite l'ufficiale giudiziario che deposita copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi e nella sede del Consiglio nazionale ».

AMATUCCI. Per semplificare potremmo dire che si osservano le norme riguardanti la residenza ed il domicilio...

BOVA, *Relatore*. Ma dobbiamo sempre aggiungere una norma per il deposito nella sede del Consiglio nazionale. Direi che la notifica all'irreperibile avviene secondo le norme dell'articolo 140 del codice di procedura civile, precisando che il deposito va fatto anche nella sede del Consiglio nazionale.

PENNACCHINI. A mio avviso l'emendamento proposto dal deputato Breganze potrebbe essere accolto se modificato in questo senso: « In caso di irreperibilità le comunicazioni avvengono anche mediante l'affissione », ecc., facendo, così chiaramente intendere che, oltre alla procedura dell'articolo 140 del codice di procedura civile è prevista l'affissione della deliberazione anche presso la sede del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. La formula mi sembra molto buona dal punto di vista stilistico, ma non so se sotto quell'« anche » traspaia il richiamo al codice di procedura civile.

PENNACCHINI. Accogliendo l'osservazione del Presidente, penso che la formula potrebbe essere la seguente:

« La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del

codice di procedura civile. In caso di irreperibilità le comunicazioni avvengono anche mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale ».

VALIANTE. Invece di « anche » proporrei « inoltre ».

BREGANZE. Accetto le modifiche proposte dal deputato Pennacchini e con la precisazione del collega Valiante.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo?

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo sul principio informatore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo sul principio dell'emendamento.

PRESIDENTE. Vuole il relatore precisare in modo definitivo la formulazione di questo emendamento?

BOVA, *Relatore*. L'emendamento lo formulerei in questo modo:

« La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale ».

Praticamente, trasformerei l'emendamento Breganze, che in origine doveva sostituire l'ultimo comma dell'articolo 15, in un emendamento aggiuntivo che andrebbe inserito quale penultimo comma dell'articolo 15. Conserverei l'attuale ultimo comma del predetto articolo nella sua formulazione letterale includendovi solo la parola « inoltre » come giustamente suggerito dal deputato Valiante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze nella formulazione di cui ha dato lettura il relatore Bova.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 15.

Procedimento disciplinare.

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito, entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale.

« Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, debbono essere proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità possono essere impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello della sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

A questo articolo il deputato Breganze ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, terzo comma, sostituire le parole: « dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 » *con le seguenti*: « per i ricorsi ai consigli nazionali professionali ».

Inoltre propone, in via principale, di aggiungere alla fine dell'articolo 16, i seguenti commi: « Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte stessa, su designazione della Commissione centrale.

La sentenza può annullare, modificare e revocare la deliberazione impugnata ».

In via subordinata, qualora questo emendamento non fosse accolto propone di sostituire il comma quarto, con il seguente: « Le deliberazioni della Commissione ecc.... sono impugnabili, anche per il merito avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nel termine di trenta giorni dalla notifica » con la conseguente soppressione degli altri commi sino alla fine dell'articolo.

Il deputato Breganze ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

BREGANZE. Dato che stiamo formulando una legge e non un regolamento o una circolare mi sembra più proprio richiamarci al principio per cui si applica la tassa prevista per i consigli nazionali professionali, sostituendo ad una dizione di specie una formula generica.

BOVA, *Relatore*. Su questo primo emendamento sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento proposto del deputato Breganze:

All'articolo 16, terzo comma, sostituire le parole: « dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 261 », *con le altre*: « per i ricorsi ai consigli nazionali professionali ».

(*È approvato*).

BREGANZE. Per quanto riguarda il secondo emendamento, che ho presentato con due soluzioni alternative, mi sono chiesto: abbiamo disciplinato in un determinato modo la professione dei giornalisti e ci apprestiamo a disciplinare quella forense. In entrambi i casi abbiamo cercato di trovare una soluzione in relazione delle caratteristiche particolari della vita professionale. Per i giornalisti abiamo previsto che il collegio del tribunale, che viene indicato in quello di sede di corte di appello, sia integrato da due tecnici e, cioè, da un giornalista professionista e da un pubblicista. Per gli avvocati abbiamo studiato la creazione di una specie di sezione specializzata, se così può dirsi, aggiungendo al collegio della corte d'appello due avvocati iscritti alle giurisdizioni superiori.

Mi sono posto la domanda se non fosse conveniente, anche per i geologi, in ossequio, a quel principio cui il collega Assennato si è riferito e, cioè, di conservare per quanto possibile per le professioni che stiamo disciplinando una analoga normativa, prevedere che il collegio giudicante sia integrato con due persone tecniche, cioè due geologi, che portino il contributo della loro esperienza, evitando eventuali consulenze nel caso in cui fossero, in ipotesi, necessarie. Come abbiamo fatto per i giornalisti, ho previsto che, pur essendo il provvedimento del Consiglio dei geologi un atto di natura amministrativa, la sentenza del giudice ordinario possa annullare, modificare e revocare la delibera impugnata.

Ho previsto anche una alternativa e, cioè, se non possa essere conveniente, anziché attuare il ricorso giurisdizionale ordinario con tutti i suoi gradi – tribunale, appello e Cassazione – prevedere in base alla Costituzione, un ricorso attribuito in un unico grado, come avviene per molte altre materie (basta pensare al pubblico impiego), al Consiglio di Stato. Perciò la mia indicazione è duplice in modo che i colleghi possano valutare adeguatamente entrambe le soluzioni di questo problema. Mi pare, comunque, che sarebbe più propria l'una o l'altra di queste soluzioni anziché quella, pur normale, contenuta nel disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, riguardo all'emendamento proposto come subordinata, lei suggerisce che vengano soppressi i successivi commi. Tutto ciò vale, naturalmente, solo in caso di accoglimento della subordinata stessa.

BREGANZE. Ritenevo che, quando ci fossimo riferiti al tribunale, sarebbe stato superfluo dire che si poteva ricorrere in appello. È naturale che le sentenze del tribunale siano appellabili. Questo è il motivo unico della soppressione da me proposta.

È certo che non intendo escludere il grado d'appello; tuttavia, se dovessero sorgere dei dubbi in proposito, sono disposto a lasciare la dizione originaria.

PENNACCHINI. Sono favorevole all'emendamento proposto, in via principale, dal deputato Breganze in quanto considero opportuno l'inserimento di due esperti nel collegio giudicante così come è stato disposto in occasione della formulazione di leggi che regolano altri ordini professionali. Non sono, forse, molto d'accordo sul secondo comma dell'emendamento dove è detto: « La sentenza può annullare, modificare e revocare la deliberazione impugnata ». Quella parola « e » è evidente una « o ».

BREGANZE. D'accordo.

PENNACCHINI. Inoltre, visto che vi è una elencazione delle varie ipotesi cui può sottostare la decisione impugnata, mi pare che manchi, per esempio, la conferma. Non so se non convenga adottare la dizione usata nel codice di procedura penale e cioè: « La sentenza può confermare o riformare la deliberazione impugnata ». Termino, rilevando che la questione della conferma appare sostanzialmente inutile.

MARTUSCELLI. Volevo chiedere al relatore quali sono le impugnazioni, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 16, previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

BOVA, *Relatore*. Sono, le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale che possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la residenza, con ricorso alla commissione centrale.

MARTUSCELLI. In sostanza tutto si muove nell'ambito del giudice ordinario.

BOVA, *Relatore*. Concordo sull'emendadamento Breganze, relativamente alla integrazione del collegio giudicante con due elementi tecnici che potrebbero essere due geologi in analogia a quanto già disposto per l'ordine dei giornalisti. Ritengo inutile, invece, l'aggiunta che la sentenza può annullare; modificare o revocare la deliberazione impugnata, così come ha già detto il collega Pennacchini, perché quando si va in tribunale è chiaro che si va per la conferma della verità; sono, cioè, per la soppressione del secondo comma dell'emendamento. Sono, inoltre, contrario alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 16 dove si dice: « L'appello della sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme », in quanto si conferma con formula esplicita che la sentenza del tribunale è appellabile.

BREGANZE. Per quanto riguarda le materie amministrative, il tribunale non ha la facoltà di annullare, modificare o revocare le delibere, a meno che non ci sia una norma esplicita, ma ha quella di dichiararne l'illegittimità, mentre, sempre in materia amministrativa, sia la Giunta provinciale amministrativa che il Consiglio di Stato, ogni qualvolta lo abbiano ritenuto necessario e conveniente. hanno attribuito queste facoltà anche ai tribunali ordinari. Sono convinto, quindi, che questa facoltà deve essere statuita in una norma espressamente formulata, diversamente i tribunali non avrebbero questo potere.

Il collega Pennacchini, nel suo intervento, tendeva soprattutto a inserire nell'emendamento le parole « a confermare »; poi si è avveduto, che la « conferma » non esigeva di essere statuita *expressis verbis* perché ciò che non si ha motivo di annullare, modificare o revocare, evidentemente, rimane confermato. Pertanto il collega Pennacchini, anche se ha rinunciato a questa sua osservazione, non mi sembra che abbia voluto radicalmente escludere la convenienza del secondo comma dell'emendamento.

Sono d'accordo nell'accettare l'ultimo comma dell'articolo 16 e, per evitare ipotetici dubbi, possiamo mantenere la menzione dell'appello, sopprimendo le parole: « della sentenza del tribunale », perché mi sembrano indubbiamente superflue.

MARTUSCELLI. In linea di principio nutro sempre delle perplessità di fronte all'alterazione della normale composizione dei collegi di giudici ordinari e dei loro poteri. Normalmente il giudice è, come si dice, il perito dei periti, e non ha bisogno di avere nell'interno del collegio degli specialisti, ma li sente attraverso le consulenze.

Però, effettivamente, per quanto riguarda determinate categorie di professionisti – come avvocati, medici, eccetera – si può essere orientati verso una soluzione di questo genere, per cui sarei favorevole alla proposta formulata dal deputato Breganze. Questi membri laici da inserire nel collegio, naturalmente, dovrebbero essere in numero inferiore rispetto a quelli togati, in modo da non trasformare il giudice ordinario in uno speciale, come avverrebbe se vi fosse la prevalenza di estranei.

Anche per quanto riguarda i poteri di questo collegio, che sarebbero diversi da quelli dei magistrati ordinari, ho dei motivi di perplessità. È noto che il giudice ordinario non annulla il provvedimento amministrativo, ma lo dichiara illegittimo ed è, poi, lo stesso organo amministrativo che deve adeguarsi in conseguenza. Ora, invece, nel caso in esame il giudice ordinario avrebbe il potere di annullare un provvedimento amministrativo.

VALIANTE. Nel secondo comma dell'emendamento Breganze, piuttosto che parlare di « confermare », che sarebbe superfluo, si potrebbe dire: « La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata », in modo da attribuire al tribunale, fra gli altri, anche questi poteri.

BOVA, *Relatore*. Ritengo opportuno lasciare il testo così com'è, appunto per evitare che, dopo una sentenza del tribunale, l'interessato debba eventualmente ricorrere in via amministrativa per ottenere ragione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

L'unica osservazione che vorrei fare, a titolo personale, riguarda l'ultimo comma, che proporrei di eliminare, perché mi sembra superfluo.

PRESIDENTE. Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento: *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 16*: « L'appello della sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del comma.

(*Non è approvato*).

Accolto, così questo emendamento, pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Breganze, nel seguente testo: *Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 aggiungere i seguenti comma*: « Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte stessa, su designazione della commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 16.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale.

Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, debbono essere proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità, possono essere impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte stessa, su designazione della Commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

Tariffa professionale.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

BOVA, *Relatore*. Propongo la soppressione delle parole: « ai geologi », perché superflua.

PRESIDENTE. Il Relatore Bova, propone di sopprimere le parole « ai geologi ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole « ai geologi ».

(*Non è approvato*).

Accolto, quindi, l'emendamento Bova, do lettura dell'articolo 17 che, a seguito dell'emendamento soppressivo testé approvato, risulta così formulato:

ART. 17.

Tariffa professionale.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Torniamo adesso all'articolo 14.

Abbiamo già approvato il primo comma con l'emendamento proposto dal deputato Breganze, relativo alla soppressione delle parole « si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque ».

Ho riflettuto su questo articolo, e credo sia opportuno aggiungere un ulteriore comma circa gli effetti della riabilitazione di diritto. Mi ricollegherei proprio a quanto previsto per degli ingegneri: nel loro ordinamento è il Consiglio dell'Ordine, che ha la potestà di decidere sull'accoglimento o meno della domanda di reiscrizione presentata dal radiato riabilitato.

BOVA, *Relatore*. Leggendo le norme esistenti per gli ingegneri mi è venuto un dubbio: dobbiamo concedere la possibilità di essere nuovamente iscritti solo in caso di riabilitazione di diritto, oppure anche in caso di riabilitazione per altri motivi?

PRESIDENTE. In sostanza: mi sembra che si sia d'accordo nel senso che, intervenuta la riabilitazione penale, il radiato può fare domanda al consiglio per essere eventualmente riammesso nell'Ordine.

Personalmente sarei favorevole a consentire la presentazione della nuova domanda anche nel caso di radiazione non di diritto, quando, trascorsi i due anni, l'interessato abbia sanato la situazione che ha determinato il provvedimento. In tal caso penso che questi possa far domanda al Consiglio nazionale per essere, eventualmente, riammesso nell'Ordine.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel caso di riabilitazione successiva a radiazione di diritto vi deve essere necessariamente la reiscrizione all'albo?

PRESIDENTE. Il riabilitato non ha alcun diritto ad ottenere automaticamente la reiscrizione. Questa è affidata al potere discrezionale del Consiglio nazionale.

SFORZA. Sarei, piuttosto, del parere che si tratti di un diritto del radiato ad essere nuovamente iscritto all'albo una volta che sia intervenuta la riabilitazione dopo una condanna penale perché, in questo caso, vi è già stato un esame da parte della corte di appello.

PRESIDENTE. La corte di appello valuta il problema solamente dal punto di vista penale, mentre per quanto riguarda l'esercizio della professione, l'ultima decisione è sempre rimessa, come nel caso degli ingegneri, alla deliberazione del consiglio dell'ordine; naturalmente, potremmo anche apportare una innovazione in questo campo, ove particolari motivi lo richiedessero, per l'ordine dei geologi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Resta però inteso che, il Consiglio dell'ordine può esercitare questa facoltà e decidere la reiscrizione nell'albo solo quando sia intervenuta la riabilitazione da parte della magistratura.

GUIDI. Vorrei qualche chiarimento a proposito dell'esercizio di questa facoltà discrezionale affidata al Consiglio dell'ordine ed anche in merito alla possibilità o meno per il radiato di ricorrere contro le decisioni del consiglio stesso.

BREGANZE. Anch'io desidererei questo chiarimento .

PRESIDENTE. Il dubbio, a proposito della possibilità di impugnazione concessa al radiato, è risolto dal dettato dell'articolo 10 della legge n. 112. Esso, infatti, recita: « Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12 ».

BOVA, *Relatore*. Credo che il testo dei due commi aggiuntivi potrebbe essere così redat-

to: « Chi sia stato radiato può essere di nuovo iscritto a domanda: *a*) nel caso di cui al precedente comma, quando abbia ottenuto la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale; *b*) negli altri casi quando siano decorsi due anni dalla cancellazione.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge ».

BREGANZE. Proporrei di sopprimere le parole: « La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e » facendo iniziare il comma con le parole: « Ove la domanda non sia accolta ».

BOVA, *Relatore*. Accolgo la modifica proposta dal collega Breganze al secondo comma.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione di questo emendamento aggiuntivo, ricordo che abbiamo già approvato il primo comma dell'articolo 14.

Ora do lettura dei commi due, tre e quattro, ai quali non sono stati presentati emendamenti:

« Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b*) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato contannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo nella formulazione proposta dal relatore Bova con la modifica suggerita dal deputato Breganze: *Alla fine dell'articolo 14 aggiungere i seguenti comma*: « chi sia stato radiato può essere di nuovo iscritto a domanda:

a) nel caso in cui al precedente comma quando abbia ottenuto la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano trascorsi due anni dalla cancellazione.

Ove la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell'articolo 16 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 14.

(*Sanzioni disciplinari*).

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b*) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi sia stato radiato può essere di nuovo iscritto a domanda:

a) nel caso di cui al precedente comma quando abbia ottenuto la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando siano decorsi due anni dalla cancellazione.

Ove la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi.

« La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi è compiuta da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché della ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dall'articolo 204, lettera *a*) della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia ».

A questo articolo il deputato Breganze propone diversi emendamenti. Il primo è così formulato: *Nella rubrica dell'articolo 18 sopprimere le parole*: « dei geologi ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole: « dei geologi ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la rubrica dell'articolo 18 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulata: « Prima formazione dell'albo professionale e dell'albo speciale ».

(*È approvata*).

Il secondo emendamento è il seguente: *Al primo comma sostituire le parole*: « Consiglio nazionale dei geologi » *con le altre*. « Consiglio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 18 che, a seguito dell'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

« La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi è compiuta da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze ha presentato, inoltre, il seguente emendamento: *Al secondo comma dell'articolo 18 sostituire le parole*: « magistrato d'appello » *con le altre* « magistrato di corte d'appello designato dal Consiglio superiore della magistratura ».

Prego il deputato Breganze di illustrare questo emendamento.

BREGANZE. Per quanto riguarda la prima parte del mio emendamento ritengo che la dizione « magistrato di corte d'appello » sia più esatta di quella di « magistrato d'appello ». Per quanto concerne la seconda par-

te, cioè la designazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, l'ho ritenuta opportuna in quanto mi sembra logico pensare che si tratti di magistrato in servizio giurisdicente dal momento che, alla fine del comma stesso, si parla di magistrati addetti al ministero che vengono utilizzati per compiti di segreteria.

Nel caso che – come ritengo – si trattasse di magistrati non addetti al ministero, penso che la designazione rientri, per la natura stessa delle cose, nelle funzioni del Consiglio superiore della magistratura.

ZOBOLI. Il secondo comma stabilisce che « sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia ». Francamente non riesco a vedere la ragione per cui all'ufficio di segreteria (che è cosa ben diversa dalla commissione per la prima formazione dell'albo) debbano esserci addetti magistrati, in numero indeterminato, e funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Si deve tener presente che è quanto mai inopportuno immobilizzare dei magistrati in un modesto ufficio di segreteria per cui non si richiedono delle capacità particolari. Propongo, pertanto, il seguente emendamento: *Al secondo comma dell'articolo 18 sostituire le parole*: « Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari » *con le altre*: « Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari ».

PRESIDENTE. Non credo sia necessaria la precisazione contenuta nell'emendamento Breganze in merito alla designazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, dal momento che è inevitabile che la designazione di un magistrato a far parte in una qualsiasi organizzazione avvenga, necessariamente, attraverso il Consiglio superiore della magistratura.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio parere il problema è diverso, dato che ci troviamo di fronte ad una direzione generale cui sono addetti diversi magistrati; penso, quindi, che uno di questi magistrati possa anche svolgere tale attività di coordinamento della segreteria. Non si tratta di distaccare un magistrato dall'attività giudiziaria solo per svolgere questa attività di coordinamento, dato che, ripeto, vi sono già dei magistrati distaccati al ministero. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

MARTUSCELLI. Riconosco che le obiezioni del sottosegretario sono valide in quanto, in questo caso, non si tratterebbe di distrarre dei magistrati dalle loro funzioni. Noi, tuttavia, siamo sempre stati contrari al fatto che i magistrati svolgessero funzioni diverse dal giudicare, in quanto abbiamo sempre pensato che questo fatto fosse contrario al decoro della funzione di magistrato. Ritengo, inoltre, che il magistrato che dovesse tornare a giudicare, dopo aver fatto parte di uffici diversi per lungo tempo, si troverebbe in una situazione di imbarazzo.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricordo che la commissione è presieduta da un magistrato di corte d'appello e che l'albo stesso è conservato presso il ministero. Il fatto che sia un magistrato, che dovrebbe essere di tribunale, a conservare questo albo, darebbe forse maggiori garanzie. Non si tratta, ripeto, di distrarre un magistrato dalle sue funzioni, dato che questo incarico dovrebbe essere affidato ad un magistrato già assegnato al ministero.

PRESIDENTE. Più volte in questa Commissione è stato manifestato il desiderio di non distogliere i magistrati dai loro compiti e penso, quindi, che dovremmo fissare questo principio, avendone la possibilità, nell'ambito della presente legge.

BOVA, *Relatore*. Penso che sarebbe opportuno adottare questa dizione: « È addetto all'ufficio di segreteria personale del Ministero di grazia e giustizia ».

BREGANZE. Penso che si debba lasciare al ministero la possibilità di affidare questo incarico ad un magistrato; credo, pertanto, che la dizione suggerita dal relatore sia la più adatta a risolvere il problema, in quanto usando la parola « personale », noi lasciamo questa possibilità di affidare l'incarico anche ad un magistrato. Rimane comunque nostro desiderio che i magistrati siano il meno possibile distratti dalle loro funzioni.

BOVA, *Relatore*. Ho ripensato al mio emendamento e desidero far rilevare che il termine « personale » potrebbe risultare sgradito ai magistrati. Credo, quindi, che sia meglio accogliere la proposta del collega Zoboli di sopprimere la parola « magistrati » e lasciare « funzionari ».

BREGANZE. A seguito delle osservazioni che sono state fatte, limito il mio emendamento alla seguente formulazione: « magistrato di corte d'appello ».

PRESIDENTE. Do lettura, dell'emendamento Breganze, nella seguente formulazione: *Al secondo comma dell'articolo 18 sostituire le parole*: « magistrato d'appello » *con le altre*: « magistrato di corte d'appello ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Zoboli: *Al secondo comma dell'articolo 18 sostituire le parole*: « Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari » *con le altre*: « Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma così come risulta formulato dopo l'approvazione degli emendamenti: « La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura.

« In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato* ».

Al quarto comma il deputato Breganze ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimere le parole*: «dagli interessati ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*)

Do lettura, del quarto comma che a seguito dell'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

« Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché della ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al quinto comma il deputato Breganze propone un emendamento sostitutivo delle parole: « prevista dall'articolo 204 lettera *a*) della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni » con le parole: « prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il quinto comma, a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

« L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per la iscrizione negli albi delle professioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al sesto comma il deputato Bova, relatore, propone un emendamento soppressivo delle parole: « o chi ne fa le veci ». In realtà queste parole sembrano superflue in quanto tale principio è stato sancito nel terzo comma dello stesso articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento delle parole: « o chi ne fa le veci ».

(*Non è approvato*).

Do lettura del sesto comma che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento, risulta così formulato: « La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in esso compreso il Presidente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze propone di unire in un unico comma il settimo e l'ottavo comma.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Breganze propone, a questo punto, in inserire il seguente comma aggiuntivo: « Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al comma nono il relatore Bova propone di sopprimere le pariole: « e l'indirizzo ».

Tratandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole: « e l'indirizzo ».

(*Non è approvato*).

Do lettura del comma nono che, a seguito della approvazione dell'emendamento, risulta così formulato: « L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 18 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 18.

(*Prima formulazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale*).

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi è compiuta da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede e da quatro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché della ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in esso compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognore, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta dai mebmri di cui alle *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché di nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al se-

condo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione, funziona fino all'insediamento della commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento: *Al primo comma sostituire le parole*: «Le decisioni della commissione » *con le altre*: « Le deliberazioni della Commissione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze propone, inoltre, il seguente emendamento: *Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole*: « alla commissione straordinaria » *aggiungere le altre*: « di cui al terzo comma del presente articolo ».

BOVA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento formale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che l'emendamento Breganze specifichi in maniera chiara di quale commissione si tratti e sono pertanto favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Breganze.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze ha, inoltre, proposto il seguente emendamento: *Al secondo comma dell'articolo 19 sostituire le parole*: « della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 261 », *con le altre*: « della tassa prevista per i ricorsi ai consigli nazionali professionali ».

BOVA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento Breganze, anche per concordare con quanto introdotto già in altri articoli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che la dizione proposta dal deputato Breganze sia sufficiente e sono, pertanto, favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze al secondo comma di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Al terzo comma il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento: : *Al terzo comma sostituire le parole* « di cui alle *a*), *b*) e *c*) » *con le altre* « di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 19.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale*).

Le deliberazioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

La commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale dei geologi.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio nazionale unitamente a quelle dei membri elettivi della commissione centrale per i geologi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 – ultimo comma – della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni, gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento: « *All'articolo 20, nella rubrica sopprimere le parole* " dei geologi " ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole « dei geologi ».

(*Non è approvato*).

Do lettura della rubrica dell'articolo 20 che a seguito dell'emendamento, ora approvato risulta così formulata:

« Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il deputato Breganze ha proposto, inoltre, il seguente emendamento: *Al primo comma dell'articolo 20 sopprimere le parole* « per i geologi ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole: « per i geologi ».

(*Non è approvato*).

Vi è ancora un emendamento del deputato Breganze: « *Al terzo comma dell'articolo 20 sostituire le parole*: " con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione " *con le altre*: con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20, che a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 20.

(*Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale*).

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio nazionale unitamente a quelle dei membri elettivi della commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 – ultimo comma – della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni, gli iscritti nell'albo, mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 21.

Determinazione della tassa di iscrizione, del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati.

Fino all'insediamento del consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa

per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei consigli nazionali professionali, con sede nel Ministero di grazia e giustizia, che provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.

BREGANZE. Non capisco che cosa esattamente significhi il secondo comma. È il Ministero che provvede ad erogare le somme necessarie ?

BOVA, *Relatore*. Sì, è il Ministero. Il primo comma illustra il modo di reperire i fondi.

Lei, onorevole Breganze, evidentemente si domanda: se le somme introitate non sono sufficienti per le spese elettorali, allora non si fanno le elezioni ?

PRESIDENTE. Non vi deve essere spesa per lo Stato !

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In effetti, la formulazione del secondo comma non è di una chiarezza intuitiva. Quando leggiamo: « I relativi versamenti sono effettuti presso la direzione della segreteria dei consigli nazionali professionali, con sede nel Ministero di grazia e giustizia, che provvede ed erogare ecc. » sembra che questo «che» si riferisca al Ministero. Non è esatto: questo «che» va risolto in «la quale» dato che si riferisce alla direzione della segreteria. In tal modo tutto il concetto appare più chiaro e cadono i giustificati dubbi.

BREGANZE. Dunque è la direzione della segreteria che introita i soldi con i quali provvede al funzionamento degli organi. Mettiamo l'ipotesi che non siano molti i primi iscritti e che i loro contributi e versamenti siano insufficienti per finanziare i vari compiti che devono assolvere le commissioni e che all'inizio sono, in genere, di maggiore entità e più dispendiosi di quelli usuali. *Quid iuris ?* Io domando se di fronte a questa situazione ci sia una legge che preveda per le commissioni speciali, cui sono attribuiti questi compiti, un concorso dello Stato.

PRESIDENTE. Non è prevista alcuna integrazione da parte dello Stato.

ROMEO. Non sarebbe opportuno sostituire la frase: «provvede ad erogare le somme necessarie », con « provvede al funzionamento » ?

Si direbbe sempre lo stesso concetto senza sottolineare l'aspetto strettamente economico, direi quasi ragionieristico, cioè la materiale disponibilità dei quattrini, usando, invece, una accezione più ampia, comprensiva anche dell'aspetto economico.

BREGANZE. Lascerei la norma come è enunciata nel testo, ma terminerei il primo periodo del secondo comma con un punto dopo la parola « giustizia ». Inoltre sostituirei le parole: « con sede nel Ministero » con le altre: « con sede presso il Ministero ».

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Le modifiche proposte dal deputato Breganze al secondo comma possono tecnicamente estrinsecarsi nel seguente emendamento: « *Sostituire il secondo comma dell'articolo 21 con il seguente*: I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 21.

(*Determinazione della tassa d'iscrizione, del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati*).

« Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per i rilascio dei certificati, nonché la misura dei contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti, sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8 mila per la tassa di iscrizione, lire 6 mila per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme neces-

sarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Data la particolarità della materia, i molti emendamenti approvati, chiedo di essere autorizzato al coordinamento del testo. Se non vi sono osservazioni provvederei subito, al coordinamento, sospendendo per alcuni minuti la seduta.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta sospesa alle 11,10 è ripresa alle 11,25*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. In sede di coordinamento ho curato soprattutto gli aspetti formali delle norme che abbiamo approvato. In particolare ho ritenuto opportuno, subito al primo comma dell'articolo 1, richiamare formalmente la legge 3 febbraio 1963, n. 112. È vero che questo richiamo esiste già nel titolo, ma mi è sembrato più corretto, dal punto di vista legislativo, inserirlo anche nel testo.

Do lettura dei singoli articoli e li pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

(*Elettorato*).

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine*).

L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Elenco degli elettori – Seggio elettorale*).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Composizione del seggio elettorale*).

Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Votazione*).

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della con-

vocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Scrutinio*).

Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno la metà degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quarto degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Diritto di opzione – Sostituzione*).

Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Elezione dei membri della Commissione centrale – Opzione*).

Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera *d*) dello articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Quando un membro del Consiglio nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*).

Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata*).

Il Ministro di grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e il convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro di grazia e giustizia prevede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento.

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione*).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale*).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia nonché al procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Analogo provvedimento viene adottato dal Ministro di grazia e giustizia nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale*).

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sosti-

tuzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente, il Ministro di grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Sanzioni disciplinari*).

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b*) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Procedimento disciplinare*).

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale*).

Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale sono accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità sono impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Il collegio presso il tribunale quanto presso la corte di appello è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio

dell'anno giudiziario del presidente della Corte stessa, su designazione della Commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Tariffa professionale*)

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale*).

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una commissione, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale*).

Le deliberazioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

La commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché da nove componenti designati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e della pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazoni della commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale*).

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 - ultimo comma - della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario è anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Determinazione della tassa di iscrizione, del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati*).

Fino all'insediamento del consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Promozione di magistrati scrutinati. (1170) e dei deputati Del Castillo ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati. (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965*) (2056-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge, rispettivamente, d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Mauro Ferri, Fortuna e Valiante: « Promozione di magistrati scrutinati » e di iniziativa dei deputati Del Castillo, Marcello Sgarlata, Laforgia e Urso: « Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati », già articolo 3 della proposta di legge Del Castillo ed altri: « Modificazioni alla legge 24 aprile 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati » (n. 2056), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 10 dicembre 1965.

Prego il deputato Breganze di sostituirsi al relatore Amatucci, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Al collega Breganze il compito di una sintetica seppur completa relazione, perché questi provvedimenti, già esaminati in sede referente, sono iscritti per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

BREGANZE, *Relatore*. Accetto l'incarico attesa l'urgenza di questo provvedimento, soprattutto contando sulla collaborazione dei colleghi e, tra essi, *in primis*, del collega Martuscelli che è particolarmente ferrato in materia.

Questa proposta di legge del collega Martuscelli, come l'altra del collega Del Castillo, più esattamente l'articolo 3 e dalla originaria proposta di legge che è stato in altra nostra seduta enucleato, si propone di superare un inconveniente cui ha dato luogo la ben nota legge del 4 gennaio 1963, n. 1. In sostanza,

e come enunciato con chiarezza nella relazione che accompagna la proposta n. 1170, nonché, per questa parte, nella proposta di iniziativa del collega Del Castillo, si afferma che, procedendo alla promozione dei magistrati, non occorra aspettare il completo esaurimento di tutte le formalità necessarie sia in primo grado sia in sede di revisione ma che si può, senz'altro, procedere alle promozioni, con riserva di anzianità, di tutti quei magistrati che abbiano già definito la loro posizione purché non siano preceduti nella graduatoria da altri magistrati la cui posizione sia ancora *sub judice* o in primo grado o in sede di revisione. Quando abbiamo varato la tormentata legge del 4 gennaio 1963, n. 1, preoccupati per l'urgenza di molti problemi, abbiamo lasciato scoperte delle situazioni e si sono, così determinati taluni inconvenienti. Abbiamo allora votato l'articolo 25 dove si dice:

« Le promozioni dei magistrati dichiarati promuovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso nella quota riservata ai promuovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti degli magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alla promozione fino a quando non intervega il giudizio sulla revisione ».

Questo sistema, in sede teorica, sarebbe indubbiamente il più completo e perfetto ma, in pratica, possono verificarsi delle situazioni tali per cui l'attendere il completamento dell'esame di tutte le posizioni dei singoli magistrati promuovibili diventa troppo laborioso e crea delle attese, talora pesanti, per gli uffici. Di fatto, questo inconveniente si è verificato, perciò la mia osservazione non è soltanto una previsione teorica, In particolare la Corte di cassazione ha lamentato questo stato di cose che ha rallentato l'immissione nei vari uffici di elementi che sarebbero stati quanto mai importante inserire il prima possibile per eliminare quell'arretrato di lavoro segnalato da più parti. I colleghi Martuscelli e Del Castillo, richiamandosi a precedenti legislativi, cioè alla normativa che esisteva prima del 1963, hanno suggerito di introdurre una variante a questo sistema. Il proponente potrà illustrarla ed il Governo valutarla in modo che, là dove esistono delle esigenze di servizio che lo giustificano, possa eliminarsi questa stasi e, pur con la riserva dell'anzianità necessaria, sia attuata la nomina e la destinazione di quei magistrati che non siano preceduti nella graduatoria da altri che attendono l'accertamento della loro posizione e, quindi, possono, senza pericolo, essere incaricati del compito assegnato. Questa è la sostanza del provvedimento; tutto il resto concerne questioni di carattere tecnico che esigono una lettura ed un chiarimento da parte dei proponenti.

Aggiungo soltanto un piccolo dettaglio: sia nel testo che vorremmo modificare – articolo 25 – sia in quello proposto dai colleghi Martuscelli e Del Castillo si fa richiamo all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo, questo, formulato a suo tempo in relazione alla particolare situazione che allora si era creata. È noto che, per un certo numero di anni, sono stati banditi dei concorsi per la immissione di magistrati sia in Corte di appello che in Corte di cassazione. Quel gruppo di magistrati, che aveva avuto motivo di aspirare a quei concorsi, è rimasto privo di tale possibilità portando da un lato pregiudizio a se stesso e, dall'altro, complicazioni per il servizio che, privo di questa immissione, ha tardato ad essere integrato nelle sue esigenze. Per questo doppio scopo, specialmente per far fronte alla aspettativa di questi magistrati che non hanno esaudito la loro attesa per mancanza di concorsi, si è fatto un certo scrutinio speciale al quale sono stati ammessi coloro i quali avrebbero avuto titolo per partecipare a questi concorsi speciali se fossero stati banditi. Questa è la situazione che l'articolo 3 ha cercato fino ad ora di disciplinare. Senza abusare ulteriormente della pazienza dei colleghi, proporrei che il provvedimento, nella sostanza, fosse approvato, salvo una attenta sua lettura, periodo per periodo, perché lo esige la materia specialistica e tecnica e salvo tutte le ulteriori valutazioni e chiarimenti che i proponenti, l'onorevole Sottosegretario e gli altri colleghi della Commissione riterranno di voler dare. Non mi nascondo che trattando di questa materia potremmo avere tanti altri argomenti da chiarire ed alcuni risponderebbero a concrete esigenze di equi-

tà. Io stesso, nel corso della trattazione, prospetterò un tema che mi sembra meritevole di attenzione. In ogni caso mi preme sottolineare l'urgenza che un provvedimento di questa fatta venga approvato, proprio per sopperire a quella carenza di magistrati che molti uffici, specie la Corte di cassazione, da tempo lamentano. Questa carenza, nel frattempo, è diminuita perché altri scrutini sono stati esauriti ma, tuttora, esiste una certa esigenza di magistrati per cui, da parte nostra, si rende conveniente il legiferare in argomento. Qualora non ritenessimo, in questa sede, di affrontare altri temi che indubbiamente esistono, resterebbe aperta l'esigenza che prospetto alla cortesia del Presidente e dei colleghi, e cioè che il progetto Del Castillo, per l'altra parte, ed anche il progetto Foderaro ed altre eventuali iniziative venissero prese in considerazione in una prossima seduta, al fine di valutare adeguatamente altre situazioni relative sia al servizio che ai magistrati, meritevoli, senz'altro, della nostra attenzione. Con questa preghiera e con queste riserve di chiarimento propongo ai colleghi della Commissione di dare la loro approvazione di massima al provvedimento che siamo chiamati a discutere.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale vorrei riallacciarmi a quanto proposto dal collega Breganze circa l'opportunità di una discussione generale della materia, tenendo anche conto della proposta Foderaro che tratta di situazioni particolari, nonché della proposta che lo stesso relatore riterrebbe di fare in sede di discussione di questo provvedimento, oltre che della proposta Del Castillo per la parte stralciata e forse anche della proposta presentata sotto forma di emendamento, dal collega Berlinguer Mario. Penso che tutte queste iniziative debbono, al caso, essere discusse in una apposita seduta ad esse completamente dedicate e non ora, come argomento incidentale.

Il testo dell'emendamento del collega Berlinguer Mario è il seguente:

« La promozione dei magistrati che hanno ottenuto la qualifica di merito distinto negli scrutini speciali e negli scrutini ordinari indetti nell'anno 1963 e che avevano titolo a partecipare ai concorsi relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre di ciascuno di tali anni.

Dal 31 dicembre 1960 ha pure decorrenza, ai soli effetti giuridici, la promozione dei magistrati scrutinati in base alle norme in vigore ulteriormente alla presente legge e promossi con decorrenza posteriore.

Tra i magistrati che fruiscono di pari decorrenza, quelli promossi per scrutinio speciale sono collocati in graduatoria, secondo l'ordine del relativo elenco, dopo i magistrati di cui al comma precedente ma prima dei promossi per scrutinio ordinario espletato a norma della presente legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLEGRINO. Prendo la parola per dire che il gruppo comunista, cui appartengo, è favorevole alla proposta di legge Martuscelli che mira, appunto, ed eliminare una delle tante storture della cosiddetta legge Bosco sulla promozione per scrutinio dei magistrati.

L'inconveniente maggiore è quello cui si riferiva il relatore Breganze e, cioè, che l'effettiva promovibilità dei magistrati si può avere soltanto quando sono ultimate le operazioni di scrutinio delle commissioni del Consiglio superiore della magistratura.

Senonché avviene che i posti che, intanto, si rendono disponibili nel corso dell'annata non possono essere ricoperti perché bisogna aspettare le conclusioni di quelle operazioni; mentre, come viene rilevato molto opportunamente nella relazione Martuscelli, quei magistrati sono pagati, pur non esercitando le relative funzioni, dal momento della maturata promozione.

Quindi crediamo che, effettivamente, sia assai opportuno eliminare questo inconveniente approvando la proposta di legge al nostro esame. Per questa ragione siamo favorevoli alla sua approvazione.

A proposito delle storture della legge Bosco, mi permetto di ricordare che sono all'esame della nostra Commissione anche le proposte di legge di iniziativa dei deputati Valiante e Cassandro, che riguardano la sanatoria degli errori in cui poterono incorrere i magistrati nella presentazione dei titoli.

Mi pare, signor Presidente, che già in una delle precedenti sedute, prima della attuale crisi di Governo, l'onorevole Valiante le aveva presentato una istanza in questo senso. Mi permetto di sollecitare la sua cortesia perché in una delle prossime sedute, unitamente alle proposte cui ella prima ha accennato, siano poste all'ordine del giorno anche queste proposte di iniziativa dei deputati Valiante e Cassandro. Mi permetto di ricordare che sono

urgenti, anche perché alcuni magistrati, che stanno partecipando a degli scrutini, son incorsi in errori nella presentazione dei titoli, e sarebbe bene che si arrivasse ad una sanatoria.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Pellegrino, dandogli atto che ha anticipato il suo intervento su quella discussione circa il modo più opportuno di organizzare i nostri lavori che faremo tra poco.

ROMEO. Sono favorevole all'approvazione di questa proposta di legge. Devo però soffermare la mia e richiamare la vostra attenzione sull'emendamento proposto dal collega Berlinguer Mario. A me pare che esso debba essere preso in considerazione in questa sede, e non rinviato, appunto perché considera la posizione di quei magistrati che hanno partecipato agli scrutini speciali, i quali sarebbero posti in una condizione più sfavorevole di quella dei magistrati che, invece, hanno partecipato a scrutini ordinari, e alcuni dei quali sono stati esclusi dagli scrutini speciali.

Ecco, perché, a me sembrerebbe opportuno che, con l'approvazione di questa legge, venisse approvato anche l'emendamento proposto dal collega Berlinguer Mario.

MARTUSCELLI. La relazione del deputato Breganze è stata chiarissima. Si potrebbe, ancora, sintetizzare in questi termini: adesso il Consiglio superiore della magistratura non può far luogo alle promozioni se prima non è stato approvato l'elenco, se cioè non sono stati decisi tutti i ricorsi. Invece, con questa proposta di legge, viene data al Consiglio superiore la possibilità di attuare le promozioni ancor prima della decisione su tutti i ricorsi quando la situazione delle graduatorie non potrà essere pregiudicata.

Ricordiamo che questo era il sistema generalmente seguito prima della legge del 1963, che ha lasciato in vita questo sistema per la promozione dei magistrati in corso ma lo ha eliminato, invece, per gli scrutini ordinari. Con l'approvazione di questa proposta di legge, quindi, non facciamo che ritornare alla situazione precedente.

Il relatore Breganze ha messo in risalto la situazione particolare della Corte di Cassazione, ove è scoperta oltre la metà degli organici. Quindi, è evidente che i magistrati devono sobbarcarsi di un lavoro doppio di quello che dovrebbero svolgere; non solo, ma – dato obiettivo di particolare gravità – l'arretrato della Corte di Cassazione, nonostante le amnistie, e nonostante questo aggravio di lavoro per i suoi singoli membri, aumenta.

Dobbiamo, quindi, provvedere in tutti i modi perché giustizia venga resa alle parti interessate, che sono in attesa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo dire che il pensiero del Ministero di grazia e giustizia su questa proposta di legge è senz'altro favorevole per quanto riguarda lo spirito, anche se, nel caso in cui la proposta venisse approvata, sarebbe dell'avviso di escludere il richiamo agli scrutini speciali, perché ormai definiti. Potrebbero, cioè, essere aboliti gli ultimi due periodi del primo comma della proposta Martuscelli, a partire da « Le disposizioni del comma precedente... » fino a « ...a seguito di scrutinio speciale ». Questa come osservazione di fondo.

Devo però fare presente alla Commissione alcune nostre preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la magistratura di merito (diciamo così, tanto per introdurre un concetto che ci è stato caro durante le discussioni sulla proposta Breganze).

Mentre per la Corte di Cassazione saremmo senz'altro dell'avviso di adire al criterio proposto, per le promozioni in appello abbiamo delle perplessità, non sul principio, ma data l'attuale situazione di fatto. Ci preoccupa, cioè, un acceleramento nella progressione della carriera (che è implicito nella proposta stessa) che sguarnirebbe i tribunali in maniera piuttosto allarmante, senza che d'altro lato, la celerità dei concorsi attualmente in atto ci consenta di colmare i vuoti con la stessa rapidità. Questa è una osservazione pratica, se volete, ma devo sottoporla alla vostra attenzione, per vedere se non sia il caso di limitare, per ora, la proposta di legge in discussione solo alle promozioni in Cassazione.

Voglio ancora ricordare l'eventuale collegamento di questa proposta con quella del deputato Breganze, che ora si trova all'esame del Senato, facendo presente che se venisse approvata prima di questa che stiamo discutendo, sul piano della magistratura di merito, ci ritroveremmo automaticamente risolto il problema, senza ulteriori ritardi.

Questo, naturalmente, è un argomento aggiuntivo rispetto a quello di fatto, e lo sottopongo alla vostra meditazione visto, come ripeto, che da parte del Ministero non vi è alcuna opposizione di principio ma, anzi, un consenso. Questo consenso è, però, turbato da due preoccupazioni: una, derivante dal problema del collegamento con la proposta Breganze e, l'altra, dal problema di fatto. Entrambe ci condurrebbero a proporre di limitarci, per ora, alla regolamentazione dei pro-

blemi riguardanti la corte di cassazione, tenendo in sospeso ogni decisione per i giudici di merito.

PRESIDENTE. Credo che, se la Commissione è d'accordo, potremmo considerare l'intervento del Sottosegretario non conclusivo della discussione generale e sospendere per il momento il dibattito rinviandone il prosieguo alla prossima settimana. Così avremmo il tempo di meditare su questo problema, che è allo stesso tempo modesto e vasto, e concretizzare, quindi, le nostre proposte in precisi emendamenti. Mi auguro, per altro, che questi non siano molto numerosi, per non giungere a modifiche eccessive del testo, in quanto, altrimenti, finiremmo per addentrarci in una farraginosa discussione di dettaglio, mentre mi sembra che, in linea di massima, tutti si sia d'accordo sul principio generale.

Se non vi sono osservazioni rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2317).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cannizzo, Coccia, De Florio, De Grazia, Dell'Andro, Galdo, Guidi, Lucifredi, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Valiante, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO